



COMUNE DI CHIONS

PROVINCIA DI PORDENONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale COPIA N.7

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 22.12.2023
AD OGGETTO: "IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2024". RETTIFICA

Il giorno 14 MARZO 2024 alle ore 18:10, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Armellin Diego	Vice Sindaco	Presente
Doro Laura	Componente del Consiglio	Presente
Molinari Luca	Componente del Consiglio	Assente
Trevisan Caterino	Componente del Consiglio	Presente
Conforto Flavia	Componente del Consiglio	Presente
Fontana Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Fantin Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Diana Anna	Componente del Consiglio	Presente
Daneluzzi Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Piazza Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Bernava Roberto	Componente del Consiglio	Assente
Gaetani Vito	Componente del Consiglio	Presente
Bottos Paola	Componente del Consiglio	Presente
Brisotto Matilde	Componente del Consiglio	Presente
Comparin Antonio	Componente del Consiglio	Presente
Morasset Nicoletta	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Loris Grando.

Partecipa altresì alla seduta l'assessore esterno Mario Liut.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Diego Armellin nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 22.12.2023 AD
OGGETTO: "IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2024". RETTIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall'Area Finanze - Servizio Finanziario-Contabile:

"Premesso che con L.R. n. 17/2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Dato atto che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. n. 17/2022 ha come presupposto il possesso di immobili siti nei Comuni del territorio regionale;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'imposta l'art. 3 della L.R. n. 17/2022 definisce:

- a) **FABBRICATO:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) **FABBRICATO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA:** il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- c) **AREA FABBRICABILE:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- d) **TERRENO AGRICOLO:** il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

Richiamato l'art. 4 della legge istitutiva dell'ILIA, che definisce l'abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati assimilati alla stessa nei seguenti termini:

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- b) **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) **FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto inoltre l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 che prevede la seguente disciplina delle aliquote e delle detrazioni:

- 1) Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale,

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto di quanto disposto dagli artt. 8 “Riduzione della base imponibile”, 10 “Riduzione dell'imposta”, 11 “Esenzioni dall'imposta” e 12 “Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli” della suddetta Legge Regionale;

Richiamato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.04.2023;

Dato atto che in attuazione del principio di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno di introduzione di ILIA sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2023 dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'art.19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 con la quale per l'anno 2024 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Ordinaria: da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate	0,86 per cento	
Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,51 per cento	€. 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	0,86 per cento	

<i>Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo</i>	<i>0,86 per cento</i>	
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,1 per cento</i>	
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,76 per cento</i>	
<i>Terreni agricoli</i>	<i>0,76 per cento</i>	
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica diversi dal gruppo catastale D</i>	<i>0,89 per cento</i>	
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica del gruppo catastale D</i>	<i>0,89 per cento</i>	

Ricordato che le suddette aliquote erano meramente confermatrice di quelle dell'esercizio precedente, eccezion fatta per quelle relative alla nuova fattispecie relativa ai fabbricati strumentali all'attività economica;

Dato atto che per mero errore materiale nel prospetto riepilogativo delle aliquote non sono stati inseriti i fabbricati del gruppo catastale D;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2023, integrandola con l'aliquota dello 0,89 per cento per i fabbricati del gruppo catastale D;

Ricordato che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori sostanziali o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione;

Atteso che l'art. 14 della L.R. 17/2022 rimanda a quanto previsto ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ovvero che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Richiamata la circolare n. 4/STL/2023 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione che ha chiarito che il Decreto del MEF dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale (prospetto delle aliquote), ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato nel 2023 in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 14 L.R. 17/2022;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è il 15 marzo 2024 come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023);

Acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Finanze - Servizio Tributi;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione palese per alzata di mano ad esito _____;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di provvedere alla correzione dell'errore materiale della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2023 nella parte riguardante la tabella nella quale per l'anno 2024 sono state approvate le aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma inserendo l'aliquota dello 0,89 per cento per i fabbricati del gruppo catastale D;
3. di rettificare parzialmente la tabella delle aliquote ILIA di cui in premessa e nel dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 22.12.2023 sostituendo il testo interessato con il seguente:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
<i>Ordinaria: da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate</i>	<i>0,86 per cento</i>	
<i>Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica</i>	<i>0,51 per cento</i>	<i>€. 200,00</i>
<i>Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022</i>	<i>0,86 per cento</i>	
<i>Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo</i>	<i>0,86 per cento</i>	
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,1 per cento</i>	
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,76 per cento</i>	
<i>Terreni agricoli</i>	<i>0,76 per cento</i>	
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica diversi dal gruppo catastale D</i>	<i>0,89 per cento</i>	
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica del gruppo catastale D</i>	<i>0,89 per cento</i>	
Fabbricati del gruppo catastale D	0,89 per cento	

4. *conseguentemente di approvare per l'anno 2024 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma le aliquote e detrazioni di cui al punto 3;*
5. *di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2022 è prevista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*
6. *di precisare che, come previsto dall'all'art. 4 della L.R. 17/2022 sono altresì considerate abitazioni principali:*
 - a. *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - b. *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
 - c. *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;*
 - d. *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
 - e. *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*
7. *di precisare che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:*
 - a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*
 - b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;*

- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;*
8. *di precisare che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di "alloggi sociali" sono imponibili ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sulla base dell'aliquota ordinaria prevista, con applicazione della detrazione secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 L.R. 17/2022;*
9. *di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;*
10. *di dare atto che, ai i sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1988 art. 2 comma 3 l'imposta dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (il contribuente deve essere in possesso dell'attestazione di rispondenza del contratto alle disposizioni contenute nell'ex D.M.16.01.2017 rilasciata da una delle Organizzazioni che hanno siglato l'accordo territoriale per la Provincia di Pordenone);*
11. *di dare atto che gli artt. 11 e 12 della L.R. 17/2022 prevedono i casi di esenzione dall'imposta;*
12. *di rinviare per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione alla L.R. 17/2022;*
13. *di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022."*

UDITA l'illustrazione del vice Sindaco, riportata nel verbale di seduta;

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:

presenti	n. 14;
assenti	n. 2 (Molinari, Bernava);
favorevoli	n. 14 (unanimità);
contrari	nessuno;
astenuiti	nessuno;

DELIBERA

di approvare la sujestesa proposta di deliberazione.

Inoltre, considerata l'urgenza, con successiva votazione con il seguente esito:

presenti n. 14;
assenti n. 2 (Molinari, Bernava);
favorevoli n. 14 (unanimità);
contrari nessuno;
astenuti nessuno;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.



COMUNE DI CHIONS

PROVINCIA DI PORDENONE

Area Finanze - Servizio Finanziario-Contabile

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 22.12.2023 AD OGGETTO: " IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2024". RETTIFICA
-----------------------------------	---

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Emanuela Piccinato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 29/01/2024



COMUNE DI CHIONS

PROVINCIA DI PORDENONE

Ufficio proponente: Area Finanze - Servizio Finanziario-Contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 22.12.2023 AD OGGETTO: " IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2024". RETTIFICA
-----------------------------------	---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to dott.ssa Emanuela Piccinato
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Chions, lì 29/01/2024

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Vice Sindaco
F.to Diego Armellin

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Loris Grando

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line <https://www.comune.chions.pn.it/it/albo-pretorio-5717> a decorrere dal 18/03/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

18/03/2024

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA in data 14/03/2024 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

18/03/2024

L'Impiegato Responsabile
F.to Paola Bomben

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE